Sentenza n. 144 **/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente, relatore

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere

dott. Giovanni Natali Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **37829** del registro di Segreteria, nei confronti del sig. PICCINONNO Ugo (C.F.: PCCGUO79P13L419V) nato a Tricase (LE) il 13/09/1979 e ivi residente in Via Leone XIII n.18;

Visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale e relativo al fascicolo istruttorio n. I00211/2023/MNV.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 21 maggio 2025, con Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa SAVINO, il relatore nella persona del Presidente, dott. Alberto MINGARELLI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando GALLONE, non comparso il convenuto PICCINONNO Ugo.

FATTO

L'attività istruttoria condotta dalla Procura regionale ha preso le mosse dalla segnalazione di danno erariale - trasmessa con pec del 7 febbraio 2023 dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli — Ufficio dei Monopoli per

la Puglia, il Molise e la Basilicata — Sezione Operativa Territoriale di Lecce, nei confronti del sig. PICCINONNO Ugo, già concessionario della ricevitoria del lotto n. LE1058-BA1062 nel Comune di TRICASE (LE), in ragione dell'omesso riversamento dei proventi delle giocate del lotto per le settimane contabili del 21 giugno 2022 per l'importo di € 8.142,75 e del 28 giugno 2022 per l'importo di 29.267,78, trattenendo così illegittimamente le somme dovute.

Riferisce il requirente che in base al "Contratto per la disciplina del rapporto di concessione della ricevitoria del lotto", stipulato in data 16/04/2013 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (concedente) e dal sig. PICCINONNO Ugo (concessionario), quest'ultimo era tenuto a versare settimanalmente i proventi del lotto con le modalità indicate nell'atto concessorio.

Con atto n. 36/2022, avente prot. 0070271 del 13 luglio 2022, notificato a mezzo pec in data 13/7/2022 (ricevuto in pari data dal sig. PICCINONNO Ugo), ADM - Sezione di Lecce contestava all'odierno convenuto l'omesso versamento di € 8.142,75 in relazione ai proventi del lotto relativi alla settimana contabile dal 15/6/2022 al 21/6/2022, dovuti ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 7 agosto 1990 n. 303, chiedendo il pagamento della predetta somma, maggiorata delle relative sanzioni.

Con successivo atto n. 41/2022, avente prot. 0070279 del 13 luglio 2022, notificato a mezzo pec del 13/7/2022 (ricevuto in pari data dal sig. PICCINONNO Ugo), ADM — Sezione di Lecce contestava all'odierno convenuto l'omesso versamento di € 29.267,78 in relazione ai proventi del lotto relativi alla settimana contabile dal 22/06/2022 al 28/06/2022, chiedendo

il pagamento della predetta somma, maggiorata delle relative sanzioni.

Con atto R.I. n. 171 del 12 settembre 2022, il Direttore dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata — Sezione Operativa Territoriale di Lecce, accertava la mancata regolarizzazione della situazione contabile da parte dell'odierno convenuto, il mancato versamento della somma contestata in violazione degli obblighi derivanti dalla qualifica rivestita di agente contabile e, per l'effetto, decretava la revoca della concessione della ricevitoria del lotto intestata al convenuto.

In data 18/10/2023 la società Zurich Insurance Plc provvedeva a liquidare, a titolo di escussione, la somma di € 6.000,00, relativa alla polizza fideiussoria prestata dal sig. Piccinonno.

In data 25/10/2024 l'Amministrazione danneggiata iscriveva a ruolo gli omessi versamenti dei proventi del gioco (€ 29.267,78), oltre agli interessi; al contempo, venivano iscritti a ruolo anche gli importi derivanti dalle relative sanzioni per un totale di € 37.422,53.

Con nota prot. n. 75174 del 30/10/2024, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata — Sezione Operativa Territoriale di Lecce, comunicava alla Procura regionale che, l'odierno convenuto risultava ancora inadempiente, così come risulta dagli allegati estratti conto, come già comunicato con nota ADM – Sezione Lecce del 05/08/2024, il che valeva a confermare la sicura sussistenza, nella fattispecie, dell'interesse ad agire della Procura contabile.

Con nota del 18 ottobre 2024, prot. n. 537516, la Guardia di Finanza di Lecce, in riscontro alle istanze istruttorie della Procura regionale, ha trasmesso la

sentenza n. 757 del 10 ottobre 2024, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce cui si rinvia, che ha condannato ex art. 444 c.p. l'odierno convenuto alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e all'art. 314 c.p. "Peculato" per i medesimi fatti oggetto della presente vicenda, ovvero omesso versamento nei confronti di Agenzia Dogane e Monopoli dei proventi del lotto relativi alle due settimane sopra indicate del mese di luglio 2022 di cui si appropriava.

Per quanto sopra detto, la Procura regionale riteneva sussistenti i presupposti per la responsabilità contabile del sig. Piccinonno per il danno erariale da mancato versamento dei proventi del gioco del lotto, procurato nella misura di € 37.422,53 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, considerato il quadro normativo di riferimento e la qualifica di agente contabile del predetto.

Con atto del 19/11/2024, notificato a mani proprie in data 22/11/2024, la Procura regionale rivolgeva al sig. Piccinonno il formale "Invito a fornire le proprie deduzioni" ex art. 67 c.g.c., provvedendo alla contestuale "costituzione in mora" dello stesso "convenuto".

Entro il successivo termine di quarantacinque giorni, il sig. Piccinonno non depositava deduzioni difensive né documenti.

Successivamente il convenuto era citato in giudizio.

La Procura regionale ha, preliminarmente, delineato il quadro normativo e regolamentare disciplinante la specifica materia del gioco del lotto ed i correlati obblighi in capo al ricevitore concessionario. Si è soffermata, in particolare, alla luce del quadro giurisprudenziale, sulla sua qualifica di agente contabile, evidenziando, quindi, la relativa responsabilità contabile derivante dal mancato riversamento delle somme predette che non richiede alcuna prova

volta ad accertare la condotta.

Dopo aver sostenuto la dolosità della condotta tenuta dal Piccinonno, la Procura regionale ha concluso quantificando il danno erariale nella differenza fra la somma non versata e la quota della polizza fideiussoria imputata al parziale ristoro del pregiudizio subito, pari ad € 31.422,53 oltre interessi, da calcolarsi, in base all'art. 33 della l. n. 724/1994, a partire dalle date dei mancati versamenti.

Il convenuto non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025 il rappresentante della Procura regionale ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Considerato in

DIRITTO

1. La richiesta di condanna avanzata dalla Procura regionale risulta fondata per questo Collegio giudicante.

2. L'atto di citazione risulta regolarmente notificato nelle mani del convenuto, che non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 93 comma 5 c.g.c.

3. La normativa richiamata dal requirente (d.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990 e s.m.i.) individua espressamente gli obblighi dei soggetti titolari di ricevitoria del gioco del lotto, ivi compresi quelli di rendicontazione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato, derivandone, quindi, la natura di agente contabile, in conseguenza della quale l'omesso versamento all'Erario rispetto alle somme dovute configura una specifica responsabilità soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 29 maggio 2023, n. 98).

4. Nel caso di specie appare ampiamente provato il mancato versamento all'Erario delle somme oggetto di contestazione, non essendovi alcuna giustificazione idonea a dimostrare l'incolpevolezza dell'agente contabile in base al principio di inversione dell'onere della prova, che regola le ipotesi di responsabilità strettamente contabile ex art. 194 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827.

4.1. Tale principio prevede che l'inadempimento dell'obbligazione gravante sul convenuto (in questo caso omesso versamento) non gli è imputabile per insussistenza del nesso causale (sopravvenienza di caso fortuito o forza maggiore) e dell'elemento psicologico (i fatti impeditivi non devono essere stati voluti dall'agente contabile e neppure concausati dalle sue condotte gravemente colpose).

5. Per quanto concerne l'elemento psicologico, si conviene con la Procura regionale che l'odierno convenuto abbia nella fattispecie agito con dolo, avendo intenzionalmente contravvenuto ai chiari impegni legali e convenzionali di riversamento in favore dell'Erario dei proventi riscossi dagli scommettitori, con omissioni che hanno comportato un arricchimento personale dello stesso convenuto ed una speculare perdita patrimoniale per l'Erario.

5.1. Tale dato appare avvalorato anche dalla sentenza con cui in sede penale, sia pure in sede di "patteggiamento", è stato riconosciuto nei suoi confronti il reato di peculato.

6. A tanto deve poi aggiungersi che l'odierno convenuto non ha mai ottemperato alle diffide notificategli dall'Amministrazione danneggiata e dall'Agenzia delle Entrate — Riscossione.

7. In conclusione, il danno erariale di € 31.422,53 cagionato dall'odierno convenuto con condotta dolosa ampiamente dimostrata dalla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, andrà risarcito in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente alla rivalutazione monetaria (decorrente dalla data di verificazione del danno e liquidata secondo gli indici ISTAT, attesa la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria del danno stesso) ed agli interessi, da calcolarsi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali (in base all'art. 33 della l. n. 724/1994), a partire dalle date dei mancati versamenti.

Le spese di giudizio - liquidate dalla Segreteria con nota in calce alla presente decisione - seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37829** del registro di Segreteria, così provvede:

DICHIARA

la contumacia, ex art.93 c.g.c., del sig. PICCINONNO Ugo.

CONDANNA

Il sig. PICCINONNO Ugo al risarcimento del danno in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, pari ad € 31.422,53, oltre interessi legali dalla data del mancato riversamento fino all'effettivo soddisfo.

Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

Il Presidente Estensore

Alberto MINGARELLI

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 147,94.
Depositata in Segreteria il 18 giugno 2025
Il Funzionario
Maria Teresa Savino